

Publicato il 11/03/2024

N. 00492/2024 REG.PROV.PRES.
N. 08455/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8455 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rodolfo Caminiti, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

Elisabetta Colaci, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6225/2023

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia appellata di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in sede di motivi aggiunti, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie impugnate che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet dell'Agenzia appellata e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici dell'Agenzia appellata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incumbente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2024.

Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO